

31 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Inps**

FIS e Fondi Bilaterali: i chiarimenti della Circolare Inps

Autore: Alessia Noviello

L'Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è concesso, nel limite delle nove settimane e anche nei confronti dei lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Limitatamente all'anno 2020, al predetto trattamento non si applica il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione:

- per le aziende che occupano più di 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via eccezionale, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
- per le aziende che occupano più di 5 dipendenti e fino ad un massimo di 15, è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Assegno ordinario dei Fondi bilaterali (articolo 26 D.lgs n. 148/2015) e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige - La circolare chiarisce che ciascuna domanda di accesso all'assegno ordinario, con causale "COVID-19 nazionale", può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.

In assenza di disponibilità finanziaria in osservanza del rispetto del tetto aziendale, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla prestazione, sempre nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto n. 18/2020.

Nel caso in cui i fondi subordinino l'accesso alla prestazione al preventivo assolvimento delle procedure sindacali, con obbligo di sottoscrizione dell'accordo aziendale, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, che l'azienda dovrà avere cura di comunicare all'Istituto.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, resta ferma la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, viene concessa la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, in conseguenza della particolare situazione di emergenza. In questo caso, le aziende possono chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione

comprovante le difficoltà finanziarie.

Con riferimento al **Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali**, per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di cui all'articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015, ma non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori, viene precisato che per questi settori, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale "COVID-19 nazionale" e i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga.

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27 D.lgs n. 148/2015) - Sulla questione tanto dibattuta dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, l'Inps prende una posizione netta, anche in conflitto con quanto previsto da alcuni accordi quadro regionali e chiarisce che, così come indicato dal decreto legge n. 18/2020, all'articolo 19, i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con la nuova causale "emergenza COVID-19" ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che sono stati trasferiti ai relativi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

In riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato, si chiarisce che non sono previsti limiti dimensionali per l'accesso alle prestazioni e che **non rileva se l'azienda sia in regola o meno con il versamento della contribuzione al Fondo ai fini dell'accesso al trattamento.**

Disponendo, infine, che l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è da rilevarsi nell'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, determinato con il codice di autorizzazione "7B" rilasciato dall'Istituto.

La domanda non deve essere presentata all'INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi e, analogamente alle previsioni disposte per gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per gli artigiani e i lavoratori somministrati, sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non invece alla cassa integrazione in deroga, anche se, il decreto legge n.18/2020 stabilisce che in carenza di disponibilità del fondo, sarà sempre possibile fare ricorso alla Cassa Ordinaria in Deroga.

A questo proposito si attendono chiarimenti da parte degli Enti bilaterali che gestiscono i relativi Fondi, allo scopo di conoscere, quanto prima, le modalità di accesso alle prestazioni.



PENSIONI E PREVIDENZA 2020
La collana completa

ACQUISTA

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

